

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova (Italia) il 12 ottobre 2018 —  
LG e a. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale**

**(Causa C-641/18)**

(2019/C 25/21)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Genova

**Parti nella causa principale**

*Attori:* LG e a.

*Convenuti:* Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

**Questione pregiudiziale**

Se gli artt. 1, [paragrafo] 1 e 2, [paragrafo] 1 del regolamento (CE) 22/12/2000 n. 44/2001 <sup>(1)</sup>, siano da interpretarsi — anche alla luce dell'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, dell'articolo 6/1 della CEDU e del considerando n. 16 della Direttiva 2009/15/CE <sup>(2)</sup> — nel senso di escludere che, in relazione a una controversia intentata per il risarcimento dei danni da morte e alla persona causati dal naufragio di un traghetto passeggeri e adducendo responsabilità per condotte colpose, un giudice di uno Stato membro possa negare la sussistenza della propria giurisdizione riconoscendo l'immunità giurisdizionale in favore di enti e persone giuridiche private esercenti attività di classificazione e/o di certificazione, aventi sede in tale Stato membro, e con riferimento all'esercizio di tale attività di classificazione e/o di certificazione per conto di uno Stato extracomunitario.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU 2009, L 131, pag. 47).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spagna) il  
15 ottobre 2018 — OD / Ryanair D.A.C.**

**(Causa C-646/18)**

(2019/C 25/22)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

**Parti**

*Ricorrente:* OD

*Resistente:* Ryanair D.A.C.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il foro determinato mediante proroga tacita previsto e disciplinato dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/12 <sup>(1)</sup> esiga un legame oggettivo di collegamento tra il rapporto giuridico controverso o il domicilio del convenuto e il giudice adito.

- 2) Se il foro determinato mediante proroga tacita previsto e disciplinato dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 vada interpretato autonomamente e uniformemente in tutti i suoi aspetti per tutti gli Stati membri. E, pertanto, se l'interpretazione non possa risultare condizionata dai limiti stabiliti dalle norme di competenza giurisdizionale interna degli Stati membri, come l'esclusione di applicabilità in controversie che, in ragione del loro esiguo valore, devono essere sottoposte a procedimento sommario ai sensi del codice di procedura civile spagnolo.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 17 ottobre 2018 — Autoritatea națională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) / Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA**

**(Causa C-648/18)**

(2019/C 25/23)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul București

**Parti**

*Appellante:* Autoritatea națională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

*Appellata:* Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 35 TFUE osti a un'interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 28, lettera c), della Legge energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 in base alla quale i produttori di energia elettrica della Romania sono obbligati a negoziare l'intera quantità di energia elettrica prodotta, esclusivamente tramite un mercato concorrenziale, centralizzato rumeno, dato che esiste la possibilità di esportare l'energia, ma non direttamente, bensì tramite società di trading.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia) il 22 ottobre 2018 — UX / Governo della Repubblica italiana**

**(Causa C-658/18)**

(2019/C 25/24)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Giudice di pace di Bologna

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* UX

*Convenuto:* Governo della Repubblica italiana